



Tribunale di Milano
Seconda Sezione Civile

Il Giudice Designato

Vista l'istanza del ricorrente

elettivamente

domiciliato in

con l'avv. **PIETRO MARIA AIELLO**

vista la domanda ex artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3 depositata da

vista altresì la domanda rubricata al n. 91/2020 depositata da **MASSIMO BECCHIATI**,
coniuge in regime di separazione dei beni della ricorrente,

ritenuto che le due istanze possono essere trattate simultaneamente, a condizione che le masse
attive e passive rimangano distinte, in forza del potere di coordinamento per connessione
esercitato dal giudice, quale manifestazione del principio di economia processuale e di risparmio
dei costi prededucibili per l'accesso alle procedure;

ritenuto che l'esigenza di trattare in maniera distinta le masse attive e passive dei due debitori
civili comporta che siano previsti meccanismi di pagamento che assicurino che la massa attiva di
un coniuge non vada a soddisfare il passivo dell'altro, salvo il pagamento di quei debiti avvinti
dal vincolo della solidarietà;

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C.;

rilevato che la ricorrente rappresenta la sussistenza della seguente situazione di indebitamento,

discendente in prevalenza dal rilascio di fideiussioni –unitamente al marito sig.

della societ:

in liquidazione poi fallita (fall. n. 46/11 Trib

Rovigo chiuso il 22.6.2020);

rilevato, in particolare, che l'indebitamento presenta la seguente composizione



Creditore	Pec	Contratto	Garanzia e Grado privilegio	Importo del debito
I. mandataria di (società di cartolarizzazione credito)		liquidazione fallita Ex c/c 000004075 3936 Mutuo n. 000000362 2251	Privilegio ipoteca giudiziale Di secondo grado Fideiussione (fino alla concorrenza di 100.000,00 euro).	Euro 422.709,21 Ex c.c. + Euro 67.545,94 Mutui/finanziamenti chirogr. (da precisazione del credito)
		c/c n. 5998,89 c/a n. 120500,20	Privilegio Ipoteca giudiziale	Euro 416.252,9



		intestati a liquidazioni e oggi fallita	grado Fideiussione : : : : liquidazione oggi fallita	5
		Garanzia per Rapporto di conto corrente	Chirografo Fideiussione prima istanza – non attivata Becchiati e Turri Valore garanzia euro 300.000,00	Euro 248.321,0 0 (da CR) Importo garantito
		Garanzia per	Privilegio Ipoteca giudiziale di terzo grado Fideiussione (valore granzia euro 450.000,00)	Euro 47.578,00 (importo garantito) (da CR)
		Rapporto Cointestat personale	Chirografari o	Euro 7.494,99
			Chirografari o Fideiussione	Euro 20.000,00



		Recupero crediti Asl	Privilegio generale mobiliare Ex art 2752 c.c	Euro 195,48
ii		Tari	Privilegio generale mobiliare Ex art 2752 c.c.	€ 197,00
		Prestito personale fiduciario	Chirografo	€ 42.773,18
Tot. Debito				€ 1.273.067,75

Rilevato che di fronte a tale indebitamento la ricorrente è titolare di un patrimonio immobiliare così composto:

1. Catasto Terreni: Proprieta' per 1/2 in regime di separazione dei beni
– Foglio 7; Particella 599; INCOLT PROD; Classe 3; Consistenza 2 are 56 ca;
Rendita (*) R.A. Euro: 0,05 (*)R.A. Euro: 0,05;
2. Catasto Terreni: Proprieta' per 1/2 in regime di separazione dei beni
A – Foglio 7; Particella 600; INCOLT PROD; Classe 3; Consistenza 34 ca;
Rendita (*) R.A. Euro: 0,01 (*)R.A. Euro: 0,01;
3. Catasto Terreni: Proprieta' per 1/2 in regime di separazione dei beni
A – Foglio 7; Particella 601; INCOLT PROD; Classe 3; Consistenza 70 ca;
Rendita (*) R.A. Euro: 0,01 (*)R.A. Euro: 0,01;
4. Catasto Terreni: Proprieta' per 1/2 in regime di separazione dei beni
A – Foglio 7; Particella 605; INCOLT PROD; Classe 3; Consistenza 45 ca;
Rendita (*) R.A. Euro: 0,01 (*)R.A. Euro: 0,01;
5. Catasto Terreni: Proprieta' per 1/2 in regime di separazione dei beni
A – Foglio 7; Particella 610; INCOLT PROD; Classe 3; Consistenza 28 ca;
Rendita (*) R.A. Euro: 0,01 (*)R.A. Euro: 0,01;
6. Catasto Terreni: Proprieta' per 1/2 in regime di separazione dei beni
A – Foglio 7; Particella 708; INCOLT PROD; Classe 3; Consistenza 3 are 18 ca;
Rendita (*) R.A. Euro: 0,07 (*)R.A. Euro: 0,07.

per un valore di stima complessivo pari ad euro 22.530,00;

rilevato che la ricorrente è altresì titolare di giacenze Postepay pari ad euro 511,14 e giacenze banco posta parti ad euro 1.588,9;

rilevato che la ricorrente è titolare di reddito da lavoro dipendente per una media mensile pari ad euro 1.719,97 come dettagliatamente esposto nella relazione dell'OCC;



ritenuto quanto alla determinazione delle spese necessarie per il sostentamento della ricorrente che il nucleo familiare della ricorrente è composto dal marito _____ titolare di NASPI fino a maggio 2020 e da due figli non economicamente autosufficienti, e l'OCC ha quantificato la spesa media mensile familiare di _____ nella misura di euro 2.935,75, in una misura pertanto superiore ai redditi percepiti dalla ricorrente e dal coniuge;

ritenuto di conseguenza che le stesse vadano determinate nella misura del reddito attualmente percepito dalla ricorrente, disponendo sin da ora che il liquidatore (ri)effettui le opportune verifiche sulla situazione patrimoniale del ricorrente e provveda a riferire al Tribunale in caso di mutamento della situazione patrimoniale;

ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio, rimettendo comunque al Liquidatore di operare le opportune verifiche quanto ai pagamenti eseguiti dalla ricorrente a favore della sorella _____

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3;

ritenuto che vada nominato un liquidatore in una persona diversa dall'OCC stante la diversità dei ruoli;

p.q.m.

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-quinquies L. n. 3/2012 a carico di _____

2) nomina liquidatore il dr. Renato Bonvini;

3) dispone che il liquidatore:

-proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies e alla liquidazione ex art. 14 novies L. n. 3/2012;

4) dispone che fino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies comma 5 L. n. 3/2012 diventa definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

5) ordina il rilascio/la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e al liquidatore l'esecuzione di ogni conseguente formalità;



6) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

7) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente, all'OCC e al liquidatore con le prassi d'uso.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente, all'O.C.C., ed al liquidatore.

Milano, 30/10/2020

Il Giudice

Dott. Vincenza Agnese